

La presente deliberazione viene affissa il 02 NOV. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 818 del 31 OTT. 2005

Oggetto: Corte di Appello di Napoli Giudizio Renzulli Raffaele c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno tredecimo del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con atto notificato il 18/7/05 il Sig. Renzulli Raffaele proponeva appello avverso la sentenza Trib. Bn n. 1063/04;

Con determina n.612/05 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Renzulli Raffaele c/ Provincia di Benevento notificato il 18/7/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 612/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

√.
Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.612/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso da Renzulli Raffaele c/ Provincia di Benevento notificato il 18/7/05 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
(F.to Giovanni PUGLIESE)

N. 922 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 NOV. 2005

IL MESSO [Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUJOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 NOV. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 18 NOV 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 18 NOV 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti

il _____ prot. n. ES 10068
il _____ prot. n. 22.11.05
il 9443 prot. n. _____
il 4.11.05 prot. n. _____

Nucleo di Valutazione
Conferenze Capigruppo

STUDIO LEGALE
AVV. ALDO SETTEMBRINI
Viale Atlantici n. 65 - 82100 BENEVENTO
Tel. e fax 0824316163

Dir. E. Cap. Uelo

COPIA

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Atto di Citazione in Appello

Per: l'Arch. Raffaele RENZULLI, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 12.07.1937 e residente a Benevento al Parco Pacevecchia, n°61, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dall'Avv. Aldo Settembrini e dall'Avv.

Mariadonatella Renzulli, giusta mandato a margine del presente atto, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Bovio n° 22 presso e nello Studio dell'Avv. Maria Pia Fierro;

- appellante -

Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore costituito Avv. Eugenio Capossela in Benevento alla Via G. De Vita, n° 12;

- appellata -

Avverso

la sentenza del Tribunale di Benevento n°1063/2004 depositata in cancelleria il 04.06.2004, mai notificata.

FATTO

Con Decreto Ingiuntivo n. 1490/94 del 18.11.1994, notificato il 22.11.1994 emesso in favore dell'Arch. Raffaele Renzulli, il Presidente del Tribunale di Benevento ingiungeva all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di €. 194.197,06 (già £. 376.017.947), oltre interessi legali fino al soddisfo e svalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni e spese di procedura.

A fondamento dell'ingiunzione l'attuale appellante adduceva di essere creditore dell'Ente provinciale in virtù di incarico professionale ricevuto con Delibera di G.P.

n. 1148 del 21.05.90, nonché di specifica convenzione stipulata in data 28.09.1990


MANDATO AD LITES

Avv. Aldo Settembrini
Avv. Mariadonatella Renzulli
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendo Vi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare e transigere, con preventiva ratifica del Vostro operato. Il presente mandato è, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione e per eventuale riassunzione. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla Piazza Bovio n. 22 presso lo studio dell'avv. Maria Pia Fierro.

Li Benevento 15.7.2005



per autentica



Li Benevento 15.7.2005

In forza ed in virtù dei suddetti atti, invero, veniva conferito specifico incarico al professionista consistente nella "ristrutturazione architettonica degli edifici scolastici ALBERTI e GALILEI siti in piazza Risorgimento del Comune di Benevento, nonché per adeguamento degli stessi alle norme antinfortunistiche e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per la sistemazione delle aree limitrofe e per la costruzione della palestra a servizio dell'Istituto";

Con atto di citazione notificato il 10.12.1994, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento rilevando che il finanziamento del progetto relativo alle opere di ristrutturazione eseguite sugli edifici scolastici ALBERTI e GALILEI era avvenuto su domanda avanzata sulla scorta di progettazione redatta dall'U.T.P.

L'Ente, oggi appellato, fra l'altro, evidenziava che l'Arch. Renzulli non aveva rispettato nessuna delle clausole inserite nella convenzione del 28.09.1990 stipulata fra le parti.

In data 11.04.1995 si costituiva in giudizio l'Arch. Renzulli, depositando in cancelleria comparsa di risposta con la quale insisteva nelle proprie richieste chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'Amministrazione provinciale per il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1375 Cod. Civ., mediante la condanna dell'Ente al pagamento di una somma da determinarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell'opposto.

Con ordinanza del 30.01.1996 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e la causa veniva rinviata all'udienza del 11.12.1997 per la precisazione delle conclusioni.

Le parti effettivamente precisavano le conclusioni e veniva fissata l'udienza collegiale del 13.02.2001.

Medio tempore, ai sensi della L. n. 276/97 la causa veniva assegnata alla Sezione Stralcio del Tribunale di Benevento e dunque con provvedimento del 15.12.1998 veniva fissata l'udienza del 01.03.1999 per il tentativo di conciliazione.

All'udienza del 01.03.1999, fallita ogni ipotesi conciliativa, la causa veniva rinviata al 15.10.2001 e, su richiesta dell'odierno appellante, successivamente anticipata al 12.07.1999, udienza in cui la causa veniva introitata a sentenza.

Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali.

L'Arch. Renzulli, con comparsa del 14.10.1999, contestava ed impugnava tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Quanto all'eccezione sollevata in merito alla presunta carenza dei requisiti necessari per l'emissione del Decreto Ingiuntivo veniva evidenziato che essa era da ritenersi priva di pregio trattandosi di credito professionale e, dunque, relativo ad onorari la cui determinazione è affidata a tariffa professionale legalmente approvata.

La specifica datata 15.09.1994, convalidata dall'Ordine degli Architetti di Benevento il 04.11.1994, era pertanto da intendersi prova scritta legittimante l'emissione dell'ingiunzione richiesta.

L'odierno appellante, inoltre, ben chiaramente poneva in evidenza l'inadempimento posto in essere da controparte in aperto dispregio della buona fede richiesta nell'esecuzione dei contratti.

Si evidenziava, infine, che l'Amministrazione Provinciale solo a seguito dell'ingiunzione e per la prima volta in giudizio aveva lamentato presunti ritardi nell'adempimento da parte dell'Arch. Renzulli, così come la non corretta esecuzione della prestazione commissionata.

Allo stesso modo si richiamava quanto sempre ribadito dall'Ente opponente e cioè la legittimità della delibera provinciale, così come della convenzione *inter partes* intervenuta, da considerarsi piena e precisa formalizzazione di volontà, con accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa riportate, avente, pertanto,
piena validità di rapporto contrattuale tra le parti.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento con comparsa conclusionale del 26.10.1999, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e richiesto, anche con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale.

Veniva ribadito che nulla era dovuto al professionista in quanto il progetto da questi trasmesso non era stato finanziato e, pertanto, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione il compenso era stato predeterminato in €. 7.746,85 (allora £. 15.000.000).

Precisava, invero, che il finanziamento ottenuto era stato richiesto sulla scorta di progettazione redatta dall'U.T.P. ben 10 mesi prima che l'Arch. Renzulli consegnasse il lavoro commissionato.

Veniva, infine, contestata, sebbene mai provata, la totale inadempienza dell'Arch. Renzulli rispetto ai patti intercorsi.

L'Amministrazione, successivamente, depositava anche ulteriore replica nella quale, puntualizzando tutte le proprie contestazioni, ancora una volta asseriva che l'Arch. Renzulli aveva *"trasmesso all'Ente un progetto di massima con notevole ritardo rispetto al termine di dodici mesi fissato dall'art. 4 della Convenzione, precludendo di fatto all'Amministrazione Provinciale, così come statuito nel medesimo articolo, ogni utile ed idoneo intervento finalizzato ad individuare tra le diverse scelte possibili quella progettuale più adeguata e conforme agli indirizzi stabiliti nell'art. 4 lettera a) della legge 430/91"*.

Circostanza quest' ~~ufficienza~~ non corrispondente al vero atteso che per stessa ammissione dell'Ente provinciale il finanziamento delle medesime opere era stato richiesto ed ottenuto ben oltre 4 ~~mesi~~ prima la scadenza del termine originario dei dodici mesi.

Con Ordinanza del 25.11.1999 del Giudice dott. Beatrice la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di ~~accertare~~, a mezzo idonea CTU, il puntuale adempimento del professionista, nonché la congruità del compenso professionale a termine di convenzione.

Nominato quale CTU l'Ing. Vincenzo Cangiano, la causa veniva rinviata, per l'affidamento d'incarico, all'udienza del 14.02.2000.

Medio tempore la causa veniva affidata al G.O.A. dott.ssa Capone.

All'udienza del 07.11.2000 l'Amministrazione Provinciale impugnava l'ordinanza del dott. Beatrice chiedendone la revoca.

Il G.O.A. dott.ssa Capone con ordinanza 20.02.2001 confermava la nomina di CTU e rinviava per l'affidamento d'incarico all'udienza del 08.05.2001.

In data 13.11.2001 veniva depositata la CTU ed in data 26.03.2002 veniva depositata relazione tecnica del fiduciario Ing. Giuseppe Pedicini all'uopo indicato e nominato da parte opposta.

Le conclusioni del CTU erano del seguente tenore "L'incarico professionale de quo è formulato in maniera assai vaga in quanto il termine 'ristrutturazione architettonica' è privo di riscontri normativi ed è interpretabile in un ampio ventaglio di ipotesi. Il progettista ha spaziato con molta libertà in tale ventaglio, forse a tanto indotto dall'Amministrazione e/o dai dirigenti degli istituti scolastici residenti nei due edifici.

(...)"

Fatta tale premessa, il CTU riteneva così che l'incarico fosse stato correttamente adempiuto.

Quanto alla congruità del compenso, complessivamente essa è stata ritenuta sussistente, sebbene, a nostro sommo avviso del tutto arbitrariamente, eliminando tutte le voci di onorario relative alla progettazione di massima ritenendo che l'incarico si riferiva esclusivamente ad una progettazione esecutiva.

Si fatta affermazione ci si sente di contestare in quanto l'incarico, come si legge nella stessa delibera e nella convenzione, prevedeva la redazione di progetto di idee, di progetto di massima ed esecutivo.

Sempre con riferimento al compenso professionale pattuito all'art. 5 della Convenzione il CTU riferiva che *"La convenzione è sottoscritta il 28.09.90. La Giunta ha approvato la convenzione con delibera del 21.05.90. Era quindi certamente vigente (...) la legge n. 155 del 26.04.89; si tratta della conversione del DL 2.3.89 n. 65, con l'aggiunta che all'art. 4 aggiunge il comma 12 bis, stabilendo che 'per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la riduzione dei minimi tariffari non può superare il 20%'".*

Offriva, pertanto, anche una terza ipotesi circa la corretta determinazione dell'onorario professionale.

Quanto all'applicazione dell'art. 11, invece, il CTU evidenziava che per quanto corrispondeva al vero che le opere progettate dall'Arch. Renzulli non erano state finanziate, analogamente era doveroso segnalare che nell'incarico non era stata specificata la normativa di riferimento per accedere a finanziamenti.

All'udienza del 28.01.2003 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza.

Nelle memorie conclusionali le parti si riportavano, ovviamente, a ciò che era stato già evidenziato nelle precedenti comparse e repliche conclusionali.

L'Arch. Renzulli aggiungeva solo alcune brevi considerazioni in merito alle risultanze della CTU, evidenziando peraltro che l'Ente non ha mai depositato propria relazione tecnica pur avendo nominato il consulente di parte.

In data 04.06.2004 veniva depositata in cancelleria la sentenza n. 1063 emessa dal Tribunale Civile di Benevento – Sez. Stralcio – G.O.A. dott.ssa Capone con la quale il Giudicante, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'Ente al pagamento in favore dell'Arch. Renzulli, a titolo di rimborso spese così come predeterminato nell'art. 11 della convenzione *inter partes* intervenuta, della complessiva somma di €. 7.746,85 (già £. 15.000.000), oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

La decisione del Giudice di prime cure si fondava sul presupposto che l'incarico ricevuto dall'Arch. Renzulli mediante delibera di Giunta provinciale del 21.05.1990 e Convenzione del 28.09.1990 doveva essere espletato nel termine massimo di dodici mesi, mentre il pagamento degli onorari stabiliti restava condizionato alla circostanza che le opere fossero finanziate, in caso contrario al professionista sarebbe spettato un compenso pari ad €. 7.746,85 (già £. 15.000.000).

Il giudicante riteneva, pertanto, che agli atti non risultavano finanziate le opere progettate dal Renzulli.

Allo stesso tempo, le opere in corso di realizzazione presso gli Istituti scolastici GALILEI e ALBERTI di Benevento risultavano essere diverse da quelle progettate dall'opposto, così come che esse erano state finanziate circa dodici mesi prima che l'Arch. Renzulli trasmettesse i propri progetti.

Veniva rilevato che l'Arch. Renzulli aveva trasmesso i progetti con ritardo.

D'altro canto non risultava che l'opponente avesse pagato all'opposto il rimborso spese pattuito.

Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale, ritenendo che le opere in corso di esecuzione non risultavano essere le stesse di quelle commissionate all'opposto, il giudice di prime cure decideva di non accoglierla.

Poneva a carico di parte opponente il 50% delle spese di lite.

DIRITTO

I/ Sull'erronea e/o insufficiente motivazione per errata e/o non corretta interpretazione delle risultanze probatorie.

Ciò su cui il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento non può essere condiviso in quanto palesemente in contrasto con i più basilari criteri ermeneutici, nonché rispetto alle chiare risultanze istruttorie.

Sia la copiosa documentazione prodotta in atti sia la CTU lasciavano intravedere altre scelte decisionali ma di fatto esse sono state del tutto ignorate.

Tutto induceva a ritenere che l'Amministrazione provinciale era stata inadempiente rispetto ai patti assunti nei confronti dell'Arch. Renzulli.

Non a caso la causa, sebbene fosse stata ritenuta già matura per la decisione, fu rimessa in istruttoria.

Istruttoria di cui però non si è tenuto conto atteso quanto motivato in Sentenza.

Quanto all'esatto adempimento della prestazione da parte dell'Arch. Renzulli.

L'Ente sin dall'inizio della vicenda giudiziaria ha sempre sostenuto che nulla era dovuto al professionista in quanto le opere in corso di realizzazione presso gli Istituti GALILEO ed ALBERTI di Benevento erano state finanziate sulla scorta di elaborati progettuali eseguiti dal proprio Ufficio Tecnico.

L'Amministrazione stessa, peraltro, aveva ammesso che il detto finanziamento era avvenuto **BEN 4 MESI E 18 GIORNI PRIMA LA SCADENZA DEL TERMINE PATUITO IN CONVENZIONE.**

Di tutto ciò in Sentenza se ne fa richiamo ma inutilmente, quasi ritenuto indifferente

l'agire dell'Amministrazione.

La decisione di prime cure, invero, non ha tenuto conto nemmeno delle risultanze della CTU che, difatti, non ha escluso l'esatto adempimento della prestazione da parte dell'Arch. Renzulli, né ha imputato al professionista la colpa di alcun ritardo.

Del resto, l'Arch. Renzulli in data 06.07.1991 avanzava motivata richiesta di proroga dei termini pattuiti per la consegna degli elaborati tecnici commissionati.

Il mancato rifiuto da parte dell'Amministrazione ed il carattere ponderoso della progettazione avevano, pertanto, ingenerato nel professionista un legittimo affidamento nella concessione della predetta proroga.

I lavori venivano, così, definitivamente consegnati al committente in data 16.03.1992.

Solo 6 mesi di proroga.

Siffatta circostanza, però, non sembra essere stata colta dal Giudice di prime cure, tanto che nella motivazione si legge chiaramente che il Renzulli ha trasmesso in ritardo i progetti da lui redatti.

Ritardo si ribadisce non sussistente attesa la concessa proroga per omesso rifiuto della stessa.

Né il giudicante poteva accogliere come tali le pretestuose contestazioni di controparte che per la prima volta artatamente eccepiva in corso di causa.

Ben lontano era ormai il tempo in cui l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto contestare eventuali inadempienze e carenze al professionista incaricato.

Ormai era decaduta da ogni facoltà alla stessa riconosciuta sia ex lege sia ex conventione.

Difatti, l'art. 7 della Convenzione attribuiva a parte opponente la legittima facoltà di contestare eventuali ritardi e/o inadempimenti al professionista, applicando anche una ritenuta variabile fra il 5% ed il 30% sui compensi.

Ciò non è mai accaduto perché evidentemente non vi è stata l'esigenza

Del resto parte [redacted] non ha mai fornito prova in punto o prova contraria.

Concludeva, [redacted] CTU che non era possibile contestare all'Arch. Renzulli il

corretto [redacted] della prestazione attesa, comunque, l'enorme genericità

dell'incarico [redacted] la totale assenza di ogni tipo di specificazione, sia con

rispetto alle [redacted] oggetto di progettazione, sia con riferimento all'eventuale

limite di finanzia [redacted] sia, infine, in ordine ad eventuali limiti di spesa per

l'esecuzione dell' [redacted] progettarsi.

Quanto alla determinazione del compenso spettante all'Arch. Renzulli.

Il CTU dichiarava [redacted] compensi richiesti dal professionista apparivano congrui, ad

eccezione delle [redacted] relative alla progettazione di massima che provvedeva ad

elaborare (sua la [redacted] atteso che in Convenzione erano richiesti anche progetti di

idea e di massima)

Specificava, inoltre, [redacted] riferimento all'art. 5 della Convenzione che ai sensi del

comma 12 bis dell'art. 1 della Legge n. 155 del 26.04.89 "per le prestazioni rese dai

professionisti allo [redacted] ed agli altri Enti pubblici, la riduzione dei minimi tariffari

non può superare il [redacted].

Le parti in convenzione [redacted] avevano stabilito, invece, il 25%.

Del resto il CTU non ha ritenuto applicabile *sic et simpliciter* la previsione contenuta

nell'art. 11 della [redacted] convenzione, anzi in più punti si è sentito in dovere di fare alcune

precisazioni.

Certamente, riferiva, [redacted] opere progettate dall'Arch. Renzulli non erano state finanziate

ma era pur vero che [redacted] nella delibera d'incarico, né nella convenzione era stato mai

fatto alcun riferimento a leggi specifiche di finanziamento.

Ciò nonostante il [redacted] di prime cure ha inteso comunque applicare l'art. 11 della

Convenzione deprecando, così, in modo aprioristico un ponderoso lavoro che di

atto era stato boicottato dallo stesso committente, proprio in forza di una previsione contrattuale forse poco legittima.

Ma soprattutto la decisione appare in aperto contrasto con le risultanze probatorie e non quanto emerso nel corso dell'intera causa. Invero, semplicistico appare l'assioma seguito dal giudicante.

Si legge in motivazione *"Nella medesima convenzione si pattuiva che (...) il pagamento degli onorari stabiliti restava condizionato alla circostanza che le opere fossero finanziate, mentre nel caso contrario all'arch. Renzulli sarebbe stato corrisposto un rimborso spese pari a lire quindicimilioni. Non risulta in atti che le opere progettate dall'arch. Renzulli siano state finanziate (...) a quest'ultimo spetta il rimborso spese contrattualmente pattuito di lire 15 milioni"*.

Ma il mancato avveramento della condizione, ossia il mancato finanziamento, per ammissione della stessa Amministrazione, non è dipeso né da una causa esterna alle parti, né da causa imputabile al professionista incaricato.

Vi è di più, il finanziamento posto come unica condizione per il pagamento dei compensi dovuti al professionista in luogo di un modesto rimborso spese era stato già ottenuto per i medesimi lavori sui medesimi edifici sulla scorta di progettazione tecnica eseguita dai tecnici della Provincia stessa.

Da ciò deriva come ovvia conseguenza che la condizione non si sarebbe mai potuta avverare.

Il Giudice, pertanto, non curante di tanta evidenza fattuale ma anche probatoria, ha ugualmente ritenuto applicabile la clausola penalizzante per il solo professionista che, al contrario dell'Amministrazione, ha agito in buona fede e con piena correttezza portando a compimento l'incarico ricevuto.

II/ Sull'erronea e/o insufficiente motivazione per errata e/o non corretta

applicazione della Delibera G. P. n. 1148 del 21.05.90, nonché della Convenzione

del 28.09.90.

La condizione prevista all'art. 10 della Convenzione all'atto dell'esecuzione della prestazione del professionista era divenuta impossibile per colpa unica ed esclusiva del committente che aveva richiesto ed ottenuto il finanziamento di opere da eseguirsi sugli stessi edifici la cui ristrutturazione aveva affidato all'Arch. Renzulli.

Non potevano essere finanziate due volte le medesime opere di ristrutturazione dei medesimi edifici.

Analizzando, dunque, la vicenda appariva chiara anche la natura meramente potestativa della condizione apposta.

La sua verifica di fatto è dipesa dalla mera volontà dell'Amministrazione committente.

Pertanto il giudicante doveva o considerarla nulla o come non apposta sia che fosse da ritenersi meramente potestativa sia che fosse condizione impossibile.

Il finanziamento non sarebbe mai potuto avvenire in quanto l'Ente committente lo aveva già richiesto per la medesima causale ma per le opere progettate dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

Anche la CTU ben aveva evidenziato in più occasioni che le opere oggetto di progettazione del Renzulli non erano state finanziate ma allo stesso tempo altrettanto chiaramente aveva specificato che nessun riferimento ad alcuna normativa recante requisiti per l'ottenimento di finanziamenti di opere di ristrutturazione era stato espresso né nell'incarico e né nella delibera.

Il Giudicante, pertanto, non poteva *de plano* bypassare siffatto ragionamento logico-giuridico e semplicemente cercare la prova "impossibile" del finanziamento delle opere oggetto di progettazione del Renzulli, decidendo, così, che in assenza della detta prova, all'opposto spettava il rimborso spese pattuito.

Non appare corretta l'interpretazione data agli artt. 10 e 11 della convenzione, né essa può e deve essere condivisa.

Invero, la condizione espressa che l'importo dovuto a titolo di compenso sarebbe

~~spettato solo in caso di finanziamento delle opere doveva essere intesa nell'unico~~

modo possibile, corretto e logico.

E cioè, una volta consegnata la progettazione commissionata e proceduto alla richiesta di finanziamento per la realizzazione delle opere progettate, solo in caso di rifiuto di finanziamento al professionista sarebbe spettato il rimborso spese di cui all'art. 11.

Nel caso di specie, invece, il mancato finanziamento è dipeso esclusivamente dal comportamento ambiguo ed altamente scorretto posto in essere dall'Amministrazione Provinciale.

L'Ente provinciale si è reso inadempiente senza, peraltro, dare alcun avviso al professionista che ignaro di tutto ha proseguito nell'esecuzione della propria prestazione, portandola a puntuale adempimento.

Nel caso *de quo* andava indiscutibilmente applicato l'art. 5 della convenzione e riconoscere al professionista il compenso pattuito, peraltro, accogliendo la precisazione addotta dal CTU relativamente alla percentuale di abbattimento del 20% degli onorari di tariffa professionale.

L'Arch. Renzulli aveva eseguito puntualmente la propria prestazione ed andava compensato come pattuito, soprattutto alla luce del fatto che l'opera sarebbe stata impossibile da finanziare per causa imputabile all'Amministrazione.

Né il giudicante poteva accogliere le contestazioni operate da parte opponente per la prima volta in giudizio nei confronti dell'Arch. Renzulli circa il presunto ritardo o la presunta non corretta esecuzione della prestazione richiesta.

In convenzione vi erano previsti e disciplinati, come già abbondantemente detto, gli strumenti idonei ad eccipire siffatte inadempienze al tecnico nei modi, forme e tempi opportuni.

~~Giò, invero, non è mai accaduto.~~

III./ Sull'erronea e/o insufficiente motivazione per errata e/o non corretta applicazione dell'art. 1375 Cod. Civ.

La spiegata domanda riconvenzionale risulta essere stata disattesa *tout court*, senza alcuna adeguata ed esaustiva motivazione.

Ma vi è di più.

Assistiamo in tal caso ad una contraddizione in termini.

Invero, si legge in motivazione *"La domanda riconvenzionale risulta priva di riscontro probatorio in quanto le opere in corso di realizzazione non risultano essere le stesse di quelle la cui progettazione fu commissionata all'opposto"*.

Ma la prova di quanto richiesto in via riconvenzionale sta proprio nel fatto che sugli stessi edifici la cui ristrutturazione era stata affidata all'opera progettuale dell'Arch. Renzulli già da tempo si stava eseguendo una ristrutturazione, peraltro con finanziamenti ottenuti per medesima causale, sulla scorta però della progettazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

La prova è stata sempre alla portata di tutti sin dalle prime battute difensive di controparte nel giudizio di primo grado.

L'agire dell'Amministrazione ha comportato, invero, un danno alla professionalità, all'immagine ed alla credibilità del professionista oggi appellante.

Il danno subito dall'Arch. Renzulli è argomentabile anche con riferimento all'enorme lasso di tempo perduto, nonché alle opportunità di lavoro a cui ha dovuto rinunciare.

La mala fede dell'Ente non può passare inosservata e penalizzare proprio la parte che

~~siffatta mala fede ha dovuto subire~~

E' noto come la P.A. nel momento in cui esercita la propria autonomia contrattuale e pone in essere contratti con i privati è considerata in tutto e per tutto alla stregua di un soggetto privato, perdendo tutti i privilegi di amministrazione pubblica.

~~Al pari di un qualunque committente, dunque, era tenuta al rispetto dei patti~~

contrattuali che manifestavano la piena e completa volontà delle parti di legarsi e di obbligarsi l'una all'altra.

Nella specie l'Ente doveva attendere l'esecuzione della prestazione da parte dell'Arch. Renzulli, al più poteva rifiutare la richiesta di proroga del termine, avendone piena facoltà, e pretendere l'adempimento a termini di contratto.

In nessun caso poteva e doveva compromettere l'esecuzione della prestazione del professionista ancor prima della scadenza dei termini.

Soprattutto quando ciò importava un grave pregiudizio economico in capo allo stesso: percepire £. 15.000.000 in luogo di £. 376.000.000!

In atti, peraltro, non vi era la prova che le opere in corso di esecuzione all'epoca del giudizio di I grado non risultavano essere le stesse di quelle commissionate all'Arch. Renzulli.

Ciò veniva meramente asserito da parte opponente, ma mai provato, eppure ritenuto meritevole di pregio dal giudicante tanto da fondarvi sia la decisione di applicare l'art. 11 della convenzione per la determinazione del compenso del professionista, sia di respingere la spiegata domanda riconvenzionale.

Di fatto consta che i due edifici scolastici hanno subito una ristrutturazione architettonica ed un adeguamento alla normativa antinfortunistica, con eliminazione delle barriere architettoniche.

Esattamente quanto commissionato all'Arch. Renzulli.

Peraltro, il Giudice di prime cure dimenticava che parte opposta contestava all'Ente provinciale l'inadempimento contrattuale non già un'appropriazione di idee progettuali.

~~Si contestava che l'Amministrazione in evidente mala fede aveva conferito un~~
incarico ad un professionista, impegnativo e ponderoso, richiedente un enorme impiego di forze, energie, mezzi e spese, e senza attendere la scadenza dello stesso autonomamente aveva agito in modo da rendere inutilizzabile la prestazione resa dall'architetto.

Si badi, tra l'altro, la richiesta di finanziamento da parte della Provincia per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione degli edifici scolastici GALILEI ed ALBERTI sulla scorta di progettazione dell'U.T.P. era intervenuta ben 2 mesi prima della chiesta proroga dei termini.

Quindi l'inadempienza è aggravata dall'evidente mala fede in quanto l'Ente ancora non poteva sapere che il professionista incaricato sarebbe stato in ritardo rispetto ai tempi di consegna.

Seppure di ritardo non è possibile parlare atteso, si ribadisce, la proroga richiesta e non rifiutata.

Siffatta circostanza il Giudice di prime cure doveva considerare e non poteva ritenerla irrilevante ai fini della decisione.

L'art. 1375 Cod. Civ., invero, impone alle parti durante l'esecuzione di un contratto un comportamento secondo buona fede.

Peraltro in tal senso anche i principi informatori del nostro Ordinamento giuridico.

Nel caso di specie è pacifica la lesione del diritto al compenso professionale a causa della mancata buona fede e correttezza da parte dell'Ente provinciale nell'esecuzione del contratto.

Anche il disposto di cui all'art. 1358 Cod. Civ. impone che in pendenza di una condizione colui che si è obbligato o ha alienato un diritto sotto condizione deve comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

~~Ma, secondo l'art. 1358 Cod. Civ. la condizione si considera avverata~~

qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Questo il caso che ci occupa eppure l'adito Giudice di prime cure non se ne è avveduto.

Si è reso necessario, pertanto, ricorrere all'Ecc.ma Corte d'Appello adita al fine di tutelare diritti costituzionalmente previsti e garantiti e ripristinare, così, il rispetto di principi assoluti ed inderogabili quali appunto la buona fede nell'esecuzione dei contratti.

Appare, pertanto, ingiusta la decisione oggi impugnata in quanto non attenta a ciò che, al contrario palesemente veniva dedotto e provato dall'allora parte opposta a suffragio delle proprie pretese creditorie.

Dal 1992 l'odierno appellante attende il pagamento delle proprie competenze professionali, nonché il risarcimento di un danno comunque subito.

Tanto ritenuto e premesso, l'Arch. Raffaele Renzulli, *ut supra* domiciliato, rappresentato e difeso

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Benevento alla Via G. De Vita n° 12, presso lo studio del procuratore e difensore costituito Avv. Eugenio Capossela, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione e Giudice a designarsi, all'udienza del 30 Novembre 2005, ore di rito, con l'invito a costituirsi venti giorni

~~prima dell'indicata udienza, nei modi e termini di cui all'art. 160 C.P.C. con~~

l'espreso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le prescrizioni e decadenze di cui all'art. 167 C.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà, comunque, in sua declaranda contumacia per ivi sentire

~~accogliere le seguenti richieste e~~

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis rejectis*, così pronunziarsi:

1. Accogliere l'appello proposto dall'Arch. Raffaele Renzulli e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza impugnata, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di €. 194.197,06 di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1490/94 emesso dal Presidente del Tribunale di Benvenuto il 18.11.1994, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo;
2. per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado, condannare L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante del risarcimento del danno patito nella misura che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e, comunque, nei limiti della dichiarazione di valore del presente giudizio;
3. condannare, inoltre, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante degli onorari di CTU integralmente corrisposti dall'Arch. Renzulli per complessivi €. 3.646,85 (già £. 7.061.280), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimborso per spese generali ex art. 15 L.P.F., con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatori.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5 L. 23.12.99 n. 488 si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 197.843,91 o quella diversa somma che sarà determinata e comunque entro il limite dello scaglione fino ad €. 260.000,00.

~~Si producono mediante deposito in Cancelleria:~~

- 1) ~~Copia conforme della sentenza impugnata n° 1063/2004 del Tribunale di Benevento, mai notificata;~~
- 2) fascicolo di parte del I grado di giudizio con i documenti in esso contenuti;
- 3) fascicolo di parte della procedura monitoria;
- 4) Fattura n. 18 del 14.11.2001 CTU Ing. V. Cangiano;
- 5) Fattura n. 11 del 06.03.2002 CTU Ing. V. Cangiano.

Benevento-Napoli, li 15 Luglio 2005

Avv. Aldo Settembrini



Avv. Mariadonatella Renzulli



18 LUG. 2005

RELATA DI NOTIFICA

Così come richiestomi, io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato, ad ogni effetto e conseguenza di legge, copia del suesteso atto a

~~Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente legale rappresentante p.t., effettivamente domiciliata in Benevento alla Via G. De Vita n° 12,~~
presso e nello studio del procuratore e difensore **Avv. Eugenio Capossela**, mediante consegna fattane a mani di

*proprio di Avv. E. Capossela nella
qualità di*
[Signature]

[Signature]
18 LUG. 2005

[Signature]
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Eugenio FALCO
Ufficiale Giudiziario (E3)